

Edizione di venerdì 2 Dicembre 2022

CASI OPERATIVI

Responsabilità del sindaco-revisore
di **EVOLUTION**

IMPOSTE SUL REDDITO

Tassazione delle criptovalute e Legge di bilancio 2023 – parte prima
di **Greta Popolizio**

ADEMPIMENTI

Saldo Imu 2022 alla cassa
di **Alessandro Bonuzzi**

PROFESSIONISTI

Social network e commercialisti: le regole deontologiche
di **Ennio Vial**

DIGITALIZZAZIONE

Il “digitale” e i vantaggi per imprenditori, clienti e consulenti
di **TeamSystem**

CASI OPERATIVI

Responsabilità del sindaco-revisore

di **EVOLUTION**



Nel caso di collegio sindacale incaricato della revisione, le responsabilità previste per i due incarichi si sommano, oppure sono previste particolari regole?

Il collegio sindacale, sia nelle società per azioni sia nelle società a responsabilità limitata, può anche essere incaricato della revisione legale dei conti.

In tale contesto i suoi doveri non si limitano, quindi, al mero controllo di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (articolo 2403 cod. civ.) ma, vengono estesi anche al controllo contabile secondo il disposto del D. Lgs. 39/2010.

In siffatta ipotesi, tutti i componenti del collegio sindacale, siano essi membri effettivi o siano essi membri supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Il tema della responsabilità dell'organo di controllo trova la sua disciplina nell'articolo 2407 cod. civ., il quale specifica che i sindaci *“sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica”*.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



IMPOSTE SUL REDDITO

Tassazione delle criptovalute e Legge di bilancio 2023 – parte prima

di Greta Popolizio



Come noto, non esisteva fino ad oggi una specifica normativa fiscale in tema di redditi derivanti da **criptovalute** e più in genere da cripto-attività.

Il **disegno di Legge di Bilancio 2023** pone rimedio alla lacuna normativa stabilendo ora i criteri di tassazione e talune disposizioni che potremmo definire di **transizione** e **regolarizzazione** di questa nuova fattispecie di redditi imponibili.

Emergeranno senza dubbio alcune **criticità** nell'ambito interpretativo ed applicativo delle nuove disposizioni; ma per il momento esaminiamo le principali novità normative.

Al fini Irpef viene prevista la **tassazione delle plusvalenze** o altri redditi realizzati mediante **cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività** *"costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto"*.

Viene prevista una **soglia minima di 2.000 euro** per periodo di imposta, al di sotto della quale non hanno rilevanza le plus-minusvalenze "globali" dell'anno, determinate mediante somma algebrica di tutti i risultati positivi e negativi delle operazioni in cripto del periodo.

Qualora dalla somma algebrica emerga una **plusvalenza** superiore al limite di 2.000 questa è imponibile, nel caso invece di **minusvalenza** superiore a tale soglia, è riportabile negli anni successivi, non oltre il quarto, **purché indicata in dichiarazione dei redditi**.

Si sgombra quindi il campo dalla linea interpretativa che voleva **assimilare** tali plusvalenze a quelle derivanti da **valute estere**, con relativo limite alla tassabilità rappresentato dalla giacenza media di 51.645,69 euro per più di sette giorni lavorativi consecutivi.

Ora il limite di rilevanza è determinato con specifico riguardo all'ammontare del risultato annuale del trading in cripto.

Viene esplicitamente **esclusa la rilevanza delle operazioni di permuta** tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

Si dovrà dunque capire nel prossimo futuro **quali siano le permuta "imponibili"** e quali quelle escluse da imponibilità.

Lascia inoltre parecchi dubbi la previsione di imponibilità delle **plusvalenze derivanti da "detenzione"**, poiché non sembra potersi rinvenire una ipotesi di "realizzo" e quindi di emersione di reddito nel concetto di detenzione.

È prevista la possibilità di ottenere **riconoscimento alle minusvalenze realizzate fin qui**, o meglio fino all'entrata in vigore della nuova disposizione normativa, determinate con i "vecchi" criteri di cui alle lett. c-ter) e c-quater) dell'[articolo 67, comma 1, Tuir](#).

Per l'applicazione di questa previsione occorrerà attendere **indicazioni operative**.

Il legislatore si premura poi di specificare che *"il costo o valore di acquisto è **documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente**; in mancanza il costo è pari a zero"*.

Si ritiene prevedibile che sul tema della documentazione probatoria del "costo di carico" della cripto-attività si **solleveranno parecchi dubbi**.

Chi frequenta il mondo del trading in criptovalute solitamente opera **transazioni di permuta** tra cripto e cripto, per cui **rintracciare il costo originale** di una data quantità di criptovaluta al momento della cessione può presentarsi **tutt'altro che semplice e tutt'altro che facile da dimostrare in modo certo e preciso**.

Forse per tale motivo o forse per attrarre allo scoperto i fortunati possessori di Bitcoin – acquistati a poco prezzo – viene anche prevista la possibilità di rivalutare le cripto-attività **possedute al 1° gennaio 2023**, mediante pagamento di una **imposta sostitutiva nella misura del 14%**.

L'**imposta sostitutiva** da calcolarsi sul valore normale – ai sensi dell'articolo 9 Tuir – dovrà essere versata **entro il 30 giugno 2023** o rateizzata in tre rate annuali di pari importo, con conteggio di interessi al 3% annuo, a partire dal 30 giugno 2023.

Si noti però che il valore così rivalutato non potrà costituire fondamento per l'emersione di **minusvalenze** "riportabili" ai sensi delle nuove disposizioni; in sostanza la **rivalutazione** potrà ridurre le plusvalenze in corso di formazione ma non generare minusvalenze.

ADEMPIMENTI

Saldo Imu 2022 alla cassa

di **Alessandro Bonuzzi**



Il **prossimo 16 dicembre** i possessori di **immobili** presenti sul territorio dello Stato sono tenuti a versare il **saldo Imu 2022**. Per possessori devono intendersi il **proprietario** nonché il **titolare** del **diritto reale** di **usufrutto**, **abitazione**, **uso**, **superficie** ed **enfiteusi**. Sono altresì soggetti passivi ai fini dell'Imu:

- il **locatario** degli immobili in **leasing**;
- il **concessionario**, per le aree demaniali oggetto di concessione;
- il **genitore assegnatario** della casa familiare per effetto del Provvedimento del Giudice, che attribuisce ai fini Imu il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Ogni singolo possessore di un determinato immobile è titolare di un'**autonoma obbligazione tributaria**, dovendo dunque tener conto delle **specifiche condizioni soggettive e oggettive** che lo riguardano.

L'**abitazione principale** classificata in una categoria diversa dalla categoria A1, A8 e A9, nonché le relative **pertinenze**, sono **esenti** dall'Imu. Laddove invece l'abitazione principale fosse accatastata in **A1**, **A8** o **A9**, sarebbe applicabile l'Imu, sebbene con l'**aliquota ridotta** (0,5%) e **detrazione di 200 euro**.

Affinché possa parlarsi di abitazione principale devono sussistere **2 requisiti**: la **residenza** e la **dimora abituale** del proprietario e dei componenti del nucleo familiare.

Con riferimento al caso dei **coniugi** che **risiedono** e **dimorano abitualmente** in **2 abitazioni diverse**, tuttavia, la **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 209/2022**, ha stabilito:

- l'**illegittimità** della normativa Imu, laddove **limita** l'esenzione dall'imposta prevista per l'abitazione principale al **solo** fabbricato in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente;
- che, quindi, i coniugi possono **scegliere** per quale immobile fruire dell'esenzione

prevista per l'abitazione principale, **a prescindere dal Comune di ubicazione degli immobili.**

Ne deriva che **ciascun coniuge** può fruire, per l'abitazione in cui **risiede e dimora abitualmente**, dell'esenzione (o comunque delle agevolazioni) Imu prevista per l'abitazione principale, **senza che assuma rilevanza la residenza e la dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare.** Pertanto, laddove il marito risiede e dimora abitualmente a **Verona**, mentre la moglie risiede e dimora abitualmente a **Treviso**, non sarà dovuta alcuna Imu per le 2 abitazioni.

Sempre in tema di abitazione principale, il **singolo Comune** ha facoltà di considerare tale il fabbricato posseduto da **anziani o disabili** che acquisiscono la **residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di **ricovero permanente**, sempreché l'immobile risulti **non locato**. Invece, **non è più assimilata** all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dagli **italiani non residenti iscritti all'Aire e pensionati**; questi soggetti possono, al più, beneficiare in alcuni casi di uno **sconto** dell'imposta dovuta. In particolare, esclusivamente per l'anno 2022, l'Imu dovuta per l'unica unità immobiliare **non locata e non data in comodato** posseduta in Italia da **soggetti non residenti**, titolari di **pensione maturata in regime di Convenzione internazionale** con l'Italia, è **ridotta del 62,5%**.

In tema di **determinazione** dell'Imu, sono confermare anche per l'anno 2022 le seguenti **riduzioni**:

- del 25%, per gli immobili concessi in locazione a **canone concordato**;
- del 50%, per gli immobili **"vincolati"** di interesse storico o artistico;
- del 50%, per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati;
- del 50%, per gli immobili **concessi in comodato a genitori o figli** nel rispetto di specifiche condizioni già previste in passato.

La **base imponibile** deriva dal prodotto tra la **rendita catastale rivalutata del 5%** e il **moltiplicatore** associato alla categoria catastale dell'immobile.

| Categoria catastale | Moltiplicatore |
|----------------------------|----------------|
| A (salvo A10), C2, C6 e C7 | 160 |
| B, C3, C4 e C5 | 140 |
| A10 e D5 | 80 |
| D (salvo D5) | 65 |
| C1 | 55 |

Laddove si tratti:

- di **terreni agricoli** non esenti, il reddito dominicale rivalutato del 25% va moltiplicato per 135;
- di **aree fabbricabili** rileva il valore venale al 1° gennaio del 2022;
- di **fabbricati di categoria D privi di rendita** e distintamente contabilizzati, si utilizzano i

valori contabili aggiornati per il 2022 con i coefficienti approvati dal Mef con il **decreto 9 maggio 2022**.

La **seconda rata** dell'Imu da versare entro il **16 dicembre 2022** rappresenta il **saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno; pertanto, è calcolata a **conguaglio**, avendo riguardo le **aliquote** pubblicate sul sito internet del Mef entro lo scorso **28 ottobre**.

Il **versamento** può essere effettuato, come di consueto, tramite:

- il **modello F24** (ordinario o semplificato) o
- il **bollettino** c/c postale.

PROFESSIONISTI

Social network e commercialisti: le regole deontologiche

di **Ennio Vial**



La scelta di appartenere ad un ordine professionale determina un **vincolo** tra il professionista iscritto e la sua categoria.

In conseguenza di tale vincolo, il professionista è obbligato a tenere un comportamento rispettoso, non solo delle disposizioni di diritto sostanziale processuale, ma anche di regole **etiche** contenute nelle norme deontologiche.

Dette norme sono disposte non solo a tutela della professione, ma anche a tutela di un interesse più generale, ossia un **interesse pubblico**. Questo perché il dottore commercialista è chiamato a svolgere determinate attività anche nell'interesse pubblico.

Il **codice deontologico** è un **Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale**; la prima versione è stata approvata nel 2008 ed aggiornata nel 2010, la versione attualmente in vigore è stata approvata il 17.12.2015, con successivi aggiornamenti il 16.01.2019 e l'11.03.2021.

L'articolo 2, comma 2 del Codice prevede che: *“Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere **irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa**. Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento dell'attività professionale comporta **responsabilità disciplinare** qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali.”*

Con un **comunicato stampa del 30.03.2021**, il Consiglio Nazionale ha reso noto di **aver aggiornato il Codice Deontologico** apportando una modifica all'articolo 39 in tema di utilizzo dei social network da parte degli iscritti. Il novellato articolo 39 prevede, infatti, che: *“Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, **l'iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l'immagine e il decoro della professione**”.*

In base alla nuova formulazione del citato articolo, il professionista iscritto, nell'utilizzo dei

mezzi di comunicazione sociale e, quindi, anche nel caso di utilizzo dei social network, deve agire con rispetto e considerazione e preservare **l'immagine e il decoro della professione**, assicurando l'osservanza dei doveri di integrità e comportamento professionale nonché il rispetto dei colleghi e degli organi istituzionali di categoria.

La mancata osservanza della norma deontologica può rendere il professionista soggetto ad una **sanzione disciplinare**, che può arrivare fino alla sospensione dell'attività per un certo periodo di tempo.

La modifica del Codice Deontologico si è resa necessaria in considerazione dell'**evoluzione dei social network** e del loro utilizzo massivo per condividere pensieri, riflessioni, informazioni ed esperienze.

Essa mira ad agevolare gli iscritti nel riconoscere con più immediatezza il comportamento deontologicamente corretto nell'approcciarsi a tali strumenti di comunicazione e condivisione sociale.

Nel comunicato stampa del consiglio nazionale, del 30 marzo 2021 si legge che *“La conformità alle norme e ai precetti deontologici nell'uso dei social media ... **non sacrifica l'esercizio dei diritti fondamentali di pensiero ed espressione**, riconosciuti a ciascun individuo, ma, anzi, garantisce che tali libertà possano essere **pienamente esercitate in ogni contesto in un clima di vicendevole rispetto, lealtà e considerazione**”.*

La professione del dottore commercialista, pertanto, **appare incompatibile non solo con l'attività di impresa, ma anche con il ruolo di “leone da tastiera”.**

DIGITALIZZAZIONE

Il “digitale” e i vantaggi per imprenditori, clienti e consulenti di TeamSystem

Nella seconda puntata della serie di “video pillole” dedicate tratte dal *Talks 2022* sono protagonisti gli imprenditori che raccontano la loro esperienza e i “benefici” della digitalizzazione.

In un contesto estremamente evoluto e competitivo, anche il mondo delle imprese deve cavalcare i processi di digitalizzazione per offrire un servizio migliorativo ai *target* di riferimento.

Inoltre, come dalle testimonianze dei due imprenditori coinvolti nel confronto, evidenti e certi sono anche i benefici nei rapporti con i clienti – intesi come processi velocizzati e certificati di scambio di informazioni – e con i professionisti.

Le piattaforme, oggi, consentono di offrire uno spazio di dialogo e comunicazione per un governo sistematico dei flussi e delle attività aziendali.

Non perderti la [seconda “pillola” tratta da Talks 2022 su “Governare la complessità”](#) e rimani sintonizzato per i prossimi appuntamenti in programma con cadenza settimanale.

